

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO e il NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

a cura di **Marco Valenti** – per **Fondazione Bresciana Studi Economico-
giuridici** – 1° aprile 2015

Tempi di reazione del cittadino – contribuente sempre più rapidi

- 30 / 60 giorni al massimo
- **Ricorso : non è più “unica soluzione, inevitabile”**
- **Sempre maggiore flessibilità degli strumenti legislativi a disposizione del cittadino – contribuente per evitare il contenzioso e “chiudere” anzitempo la lite fiscale potenziale**
- **Significativo cambiamento di approccio ed atteggiamento da parte dell’Amministrazione (*tax compliance*)**
- **Nuovo ruolo del contribuente (spazio per il ravvedimento spontaneo – Legge di Stabilità 2015)**

AUTOTUTELA (1)

E' il potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria di procedere - d'ufficio o a seguito di iniziativa del contribuente, con provvedimento motivato - al ritiro o alla modifica della pretesa fiscale, mediante annullamento (totale o parziale) o revoca di propri atti, riconosciuti illegittimi o infondati

ATTENZIONE - *L'avvio della procedura di autotutela non sospende MAI il decorso dei termini decadenziali (60 giorni dalla notifica) per la presentazione del ricorso contro l'atto contestato !!!!!*

AUTOTUTELA (2) – CASI TIPICI (d.m. 11 febbraio 1997 n. 37)

- - *errore di persona;*
- - *evidente errore logico o di calcolo*
- - *errore sul presupposto dell'imposta;*
- - *doppia imposizione;*
- - *mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;*
- - *mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;*
- - *sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;*
- - *errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.*

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

	Adesione a PVC ed inviti al contraddittorio (soppressi dal 1.1.2016)	Accertamento con adesione	Acquiescenza	Definizione agevolata sanzioni	Conciliazione giudiziale
Effetti	Accettazione integrale dei rilievi	Possibile riduzione degli imponibili in contraddittori o con l'Ufficio (soglia irrilevanza 12.28%)	Accettazione integrale dei rilievi (acq. ordinaria) acq.rafforzata soppressa dal 1.1.12016	Definizione dell'aspetto sanzionatori o con possibilità di ricorrere avverso il tributo	Possibile riduzione degli imponibili (anche parziale e solo per dati rilievi)
Atto definibile	PVC o invito al contraddittorio	Avviso di accertamento o PVC	Avviso di accertamento o liquidazione	Avviso di accertamento o o atto irrogazione/contestazione e sanzione	Tutte le controversie devolute alla giurisdizione delle CTP
Attivazione procedura	Istanza del contribuente (su apposito modello approvato con PDAE 3.8.09)	Istanza del contribuente ovvero su Invito dell'agenzia	Comportamento concludente del contribuente (con successiva mera comunicazione all'A.E.)		Su proposta di una delle parti

GLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Le modifiche al regime sanzionatorio - "Legge di stabilità"2011

	Adesione a PVC ed inviti al contraddittorio (soppressi dal 1.1.2016)	Accertam. con adesione	Acquiescenza	Definizione agevolata sanzioni	Conciliazione giudiziale
Riduzione sanzioni post L. 220/2010	1/6 del minimo	1/3 del minimo	1/3 dell'irrogato (ovvero 1/6 in caso di acquiescenza "rinforzata", soppressa dal 1.1.2016)	1/3 della sanzione irrogata	40% delle somme irrogabili in base alla conciliazione

**ADESIONE INTEGRALE AI
PVC ED AGLI INVITI AL
CONTRADDITORIO
(SOPPRESSI DAL 1.1.2016 ex
Legge di Stabilità 2015)**

ADESIONE INTEGRALE PVC

Misura della riduzione delle sanzioni


Dal 1.02.2011 (e sino ad atti notificati /
consegnati al contribuente a tutto il
31.12.2015)

1/6 DEL MINIMO



Possibile mix 2015 con ravvedimento operoso
(definizione PVC con art. 5-bis per violazioni
sostanziali + r.o. per violazioni formali e/o di
omesso/insufficiente versamento)

PVC DEFINIBILI

**CONSTATAZIONE di VIOLAZIONI
SOSTANZIALI che COMPORTINO**




- Imponibili non dichiarati
- Deduzioni, esenzioni e agevolazioni non spettanti
- Imposte non versate, diverse da artt. 36-bis e 36-ter




- Iva non dichiarata
- Detrazioni non spettanti
- Iva non versata, diversa da art. 54-bis

II.DD., IVA, IRAP, ADDIZIONALI e SOSTITUTIVE (INPS)

Effetti della
definizione agevolata
dei PVC



Si applicano le
regole previste
nel D.Lgs. n.
218/97



- Imposte **integralmente** dovute
- **Sanzioni ridotte a 1/6** del minimo (in luogo di 1/3)
- **No presentazione garanzia** (fidejussione) su importi rateizzati
- **Interessi legali** su importi rateizzati

«ITER» DEFINIZIONE PVC

1)

CONSEGNA del VERBALE

2)

COMUNICAZIONE all'UFFICIO (entro 30 gg)

3)


NOTIFICA dell'ATTO DEFINIZIONE (entro 60 gg)

4)


VERSAMENTO delle SOMME (entro 20 gg)

PAGAMENTO E PERFEZIONAMENTO

DEFINIZIONE del PROCESSO VERBALE



la **DEFINIZIONE** si **PERFEZIONA** con la
presentazione ad AE/GDF del modello di
definizione ex PDAE 3.8.2009



IRREVOCABILE ISCRIZIONE a RUOLO

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

UNICA
SOLUZIONE

PAGAMENTO
RATEALE (da decidere prima !!!)

8 RATE TRIMESTRALI
PER IMPORTI SINO
51.645,69

12 RATE TRIMESTRALI
PER IMPORTI OLTRE
51.645,69

NON SONO RICHIESTE
GARANZIE

DEFINIZIONE PVC ENTI COLLETTIVI

1)

CONSEGNA PVC all'ENTE

2)

ENTE COMUNICA all'UFFICIO (entro 30 gg)

3)

NOTIFICA ATTO DEFINIZIONE all'ENTE
(entro 60 gg)

PROPOSTA ADESIONE ai SOCI

4)

SOCIO COMUNICA ADESIONE (entro 30 gg)

5)

SOCIO VERSA SOMME (entro 20 gg)

ADESIONE INTEGRALE INVITI AL CONTRADDITTORIO
ex art. 5 co. 1-bis e ss. D. Lgs. 218/97
(soppresso per atti notificati dal 1.1.2016)

PRO

Riduzione delle sanzioni

Possibilità di pagamento **rateale**
senza garanzia

CONTRO

E' necessario aderire
integralmente alla pretesa

Misura della riduzione delle sanzioni

DAL 1.02.2011
1/6 DEL MINIMO

**Ruolo centrale per : studi di settore /nuovo redditometro/
voluntary disclosure**


DEFINIZIONE INVITI: LE **SIMILITUDINI** CON LA DEFINIZIONE DEI PVC

- il contribuente **deve accettare in toto i rilievi mossi, rinunciando al contraddittorio** e, ovviamente, al futuro contenzioso;
- si ottiene una **riduzione alla metà (1/6) delle sanzioni** previste in caso di accertamento con adesione (1/3)
- in caso di pagamento rateale, scelta da evidenziarsi nella comunicazione presentata all'ufficio competente (si utilizza lo stesso modello introdotto per la definizione dei PVC), non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia e può procedersi anche mediante compensazione con crediti disponibili.


DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO: LE PRINCIPALI **DIFFERENZE** CON LA DEFINIZIONE PVC

- si ha **immediatamente contezza** del **quantum** dovuto (nei PVC, invece, il contribuente deve prima aderire in maniera irreversibile e poi avrà la comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio)
- **non** si hanno **vincoli** fino a che non si sia **perfezionata l'adesione almeno con il pagamento della prima** (o unica rata), laddove nella definizione dei PVC il contribuente resta vincolato alla propria scelta a prescindere dai pagamenti.


INVITO a COMPARIRE: CONFRONTO
(valgono gli stessi calcoli di convenienza dei PVC)




ACCERTAMENTO
CON ADESIONE



l'ADESIONE è
SOLO
EVENTUALE e la
SCELTA è
LIBERA




DEFINIZIONE
DEGLI INVITI




il CONTENUTO
è RIGIDO e
DETTATO PER
LEGGE


DEFINIZIONE degli INVITI




una SOLA
PRECLUSIONE



PRESENZA di un
PVC DEFINIBILE
ma NON
DEFINITO




la PRECLUSIONE
NON OPERA




se l'INVITO è
DIVERSO dal
PVC PER
IMPONIBILI e/o
IMPOSTE

DEFINIZIONE degli INVITI: *ITER*


ENTRO il 15°GIORNO che PRECEDE l'INCONTRO




VERSAMENTO
delle SOMME
DOVUTE



INTERO
IMPORTO o
PRIMA RATA




COMUNICARE
l'ADESIONE
all'UFFICIO




CONSEGNA a
MANO o CON
POSTA CON
AVVISO di
RICEVIMENTO


**PAGAMENTO delle SOMME dovute
PER la DEFINIZIONE degli INVITI**




**UNICA
SOLUZIONE**



**PAGAMENTO
RATEALE**



8 RATE
TRIMESTRALI
PER IMPORTI SINO
51.645,69



12 RATE TRIMESTRALI
PER IMPORTI OLTRE
51.645,69

**NON SONO RICHIESTE
GARANZIE**


Importante:

**Circ.
10/08**


- Al contribuente e' fatto **obbligo di allegare alla comunicazione la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata, o della prima rata** qualora abbia optato per il pagamento rateizzato
- Il **rispetto del termine dei quindici giorni antecedenti la data di convocazione ha natura sostanziale** e riguarda sia la presentazione della comunicazione che il versamento delle somme dovute **(salvi effetti attenuanti Circ. 27/E-2013)**
- Ai fini della relativa verifica, per le comunicazioni presentate a mezzo posta, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, mentre per i pagamenti effettuati varrà la data di versamento risultante dal modello unificato di pagamento.

LA DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO


I principali chiarimenti della Circolare 4/E del 16.02.2009




Non possono formare oggetto di definizione agevolata i rilievi già contenuti in precedenti PVC che sarebbero stati definibili ex art. 5 bis D. Lgs. 218/97



Qualora l'invito al contraddittorio notificato a seguito di PVC **riguardi imponibili o imposte di entità diversa da quella risultante dal processo verbale** (definibile ex art. 5-bis del decreto legislativo n. 281 del 1997), il medesimo invito emesso resterà definibile, per adesione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis



Per il perfezionamento della definizione dell'adesione **è necessario che sia effettuato anche il pagamento dell'unica o prima rata** allegando la quietanza al modello di comunicazione



DEFINIZIONE SOCIETÀ SOCI: "...una volta che l'Ufficio abbia emesso gli inviti al contraddittorio nei confronti sia dell'entità collettiva che dei soggetti partecipanti, **ciascuno di essi potrà autonomamente aderire ai contenuti dell'invito ricevuto**, effettuando la prevista comunicazione e provvedendo al pagamento degli importi indicati nell'invito, così fruendo delle particolari agevolazioni previste".


ACQUIESCENZA

ACQUIESCENZA

I PRESUPPOSTI




Rinuncia ad impugnare l'atto o a presentare istanza di accertamento con adesione



Pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso (senza garanzie)


Due tipi di acquiescenza
per atti notificati a tutto il 31.12.2015 *

«Ordinaria
art. 15 D. Lgs 218/97



Sanzione ridotta 1/3

“Rinforzata” *
art. 15, co 2 bs, D. Lgs 218/97



Sanzione ridotta 1/6
Se il contribuente non ha ricevuto preventivamente un PVC definibile ex art. 5 bis DLgs 218/97 o un invito al contraddittorio

*** Dal 1.1.2016 la Legge di Stabilità 2015 dispone la soppressione dell'acquiescenza rinforzata ex co. 2-bis**

**DEFINIZIONE DELLE
SANZIONI
(ART. 17 D. LGS. 472/97)**

La definizione in via breve delle sanzioni

PRO

- 1) Riduzione delle sanzioni a 1/3
- 2) Possibilità di proseguire la lite per il tributo

CONTRO

Anche in caso di **esito positivo** della lite, **non è possibile la ripetizione** di quanto già versato a titolo di sanzioni ridotte

Misura della riduzione delle sanzioni

DAL 1.02.2011
1/3 DELL'IRROGATO

N.B. Pagamento in soluzione unica, **non rateizzabile**, entro il termine di proposizione del ricorso

**ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

PRO

Possibile **riduzione pretesa** in contraddittorio con Ufficio

Riduzione delle sanzioni

Sospensione di 90 gg dei termini per il ricorso

L'ufficio **non può fare ulteriori controlli** salvo i casi espressamente previsti

Sono previste **riduzioni in tema di punibilità dei reati** tributari



CONTRO

- **Riduzione delle sanzioni «solo» ad 1/3**
- **Necessità di definire - in ogni caso - tutti i rilievi dell'accertamento**



ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE (sempre possibile)

ART. 2 CO. 4

Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

La definizione ha riguardato un accertamento parziale

La definizione ha riguardato redditi di partecipazione in società di persone o associazioni professionali

L'azione accertatrice riguarda il reddito delle società o associazioni professionali cui il contribuente partecipa ed il cui reddito è stato in precedenza definito

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Misura della riduzione delle sanzioni

DAL 1.02.2011

1/3 DEL MINIMO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER IMPUGNARE L'ATTO

Circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2001 n. 65

la sospensione del termine dovuta all'istanza **si cumula con la sospensione feriale** dei termini

C.T. Prov. Torino 2.9.2009 n. 97.

la **rinuncia all'adesione** del contribuente **fa venire meno la sospensione**, per cui **dal momento della rinuncia riprende a decorrere il termine per il ricorso in precedenza sospeso**

Cass. 30.6.2006 n. 15171 e circ. Ag. Ent. 28.6.2001 n. 65

L'effetto sospensivo, in linea di principio, **non viene meno qualora le parti non abbiano raggiunto l'accordo**, poiché la legge collega la sospensione alla sola presentazione della domanda di adesione


ESITO NEGATIVO DEL CONTRADDITTORIO

(circolare 28/6/2001 n. 65)

•“ la negativa conclusione del procedimento **non incide** sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dell'art. 6.”

Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell'istanza di adesione, l'effetto automatico e predeterminato di sospensione, per 90 gg, dei termini per impugnare l'atto di accertamento notificato dall'ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione”.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE (dal 2015 – dal 1 al 31 agosto)



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Aspetti penali

L'art. 12 del D. Lgs. 74/2000 prevede per i delitti della c.d. legge "manette agli evasori" oltre alla reclusione, le seguenti pene accessorie:

- Interdizione da 6 mesi a 3 anni dagli uffici direttivi di società e imprese
- Incapacità di contrattare con la P.A. da 1 a 3 anni
- Interdizione da rappresentanza tributaria da 1 a 5 anni
- Interdizione perpetua dall'ufficio di giudice tributario
- Pubblicazione della sentenza
- L'interdizione dai pubblici uffici da 1 a 3 anni per i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, salvo nei casi in cui la pena prevista è la reclusione fino a 2 anni (articoli 2, comma 3, e 8, comma 3).

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

BENEFICI PENALI **(ART. 13 D. LGS. 74/2000)**

Pene detentive ridotte sino alla metà (ridotte sino ad 1/3 post D.L. 138/2011 per fatti commessi dopo il 17.9.2011)

Pene accessorie non si applicano

se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante il pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie

•In attesa del Decreto sulla «certezza del diritto»

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(Art. 48 D. Lgs. 546/92)

Soltanto innanzi alla commissione provinciale

⑩ Solo sino alla data della prima udienza di trattazione,

⑩ Conciliazione totale o parziale della controversia.

⑩ Nel VERBALE DI UDIENZA l'indicazione delle somme dovute:

- per imposta, sanzioni e interessi
- sanzioni al 40% dell'importo irrogabile per ricorsi presentati a decorrere dal 1.2.2011
 - (in precedenza riduzione sanzioni sino ad un terzo)

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(Art. 48 D. Lgs. 546/92)

VERSAMENTO DELLE SOMME: entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale anche rateale

- in 8 rate trimestrali
- in 12 rate trimestrali se le somme > € 50.000
- previa prestazione di idonea garanzia se le rate successive alla prima sono > € 50.000 **(soppressa dal 6.7.2011)**

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(Art. 48 D. Lgs. 546/92)

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

L'ufficio può depositare una proposta alla quale la controparte abbia preventivamente aderito. In questo caso, se l'istanza è presentata prima della data di trattazione e ne ricorrono i presupposti:

- il Presidente dichiara estinto il giudizio con decreto da comunicare alle parti
- il versamento delle somme (intero o 1a rata) dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla data della comunicazione